



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 20 del 24/03/2021**

Proposta Deliberazione n. 19 del 17/03/2021

Oggetto: Amministratori locali. Determinazione dei gettoni di presenza. (Art. 1, comma 136, L. 7 aprile 2014, n. 56; art. 57-quater).

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE	P	SULIS BARBARA	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	P	SERRA LIVIO	P
MARINI GIOVANNI	P		
MEREU MANUELA	P		
FULGHESU SALVATORE	P		
MELIS PIETRO	P		
MELIS VITTORIO	P		
MELOSU GIULIO	P		
DORE NICOLETTA	P		
CORONGIU SIMONA	P		
FULGHESU FAUSTO	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Luigi Mele.

Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con precedente deliberazione, in data odierna, in relazione al disposto dell'articolo 41 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all'esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data 26/10/2020;

Richiamato:

- l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 82, commi 2, 8 e 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che *"2. I consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (...)"*; *"8. a misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)"*; *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale sono stati determinati le indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

Considerato che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

Rilevato che:

in applicazione delle predette disposizioni normative, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti è determinato in **Euro 16,27**;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che *"... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006"*;

Visto l'articolo 1 comma 136 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 6508 del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che *"tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"*;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Basilicata, n. 17/2016/PAR, del 7 aprile 2016, con la quale si stabilisce che per il calcolo delle indennità di funzione e dei gettini di presenza:

“...il parametro normativo cui occorre avere riguardo per il calcolo del vincolo di invarianza di cui al comma 136, dell’art. 1 della legge 56/2014, è dato:

- a) dall’art. 16, comma 17 DL 138/2011 per quanto riguarda il numero degli amministratori cui riferirsi per effettuare il calcolo “in astratto” degli oneri compresi nel vincolo di invarianza;*
- b) dai vincoli e dalle prescrizioni da rispettare nel calcolo del tetto di spesa di ciascuna voce componente il suddetto vincolo.*

Nell’ambito del vincolo così determinato, vista la sua “unicità”, l’ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”.

In quest’ottica si ritiene possibile destinare l’economia di spesa derivante dalla rinuncia (in tutto ovvero in parte) alla indennità di funzione da parte del Sindaco (o di altro amministratore) con contestuale devoluzione del tandundem in favore degli altri amministratori ovvero per accrescere, qualora consentito, altre voci di spesa comprese nel macro aggregato.

Per quanto riguarda le spese di viaggio e/o soggiorno, la spesa massima consentita è determinata dall’art. 84 TUEL in combinato disposto con le prescrizioni contenute nel DM 4 agosto 2011 (artt. 1, 2, 3 e 4).

In mancanza di espressa previsione normativa, si ritiene debba aversi riguardo alla spesa sostenuta, per tali tipologie di oneri, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione, in concreto, del vincolo di invarianza di cui al comma 136 dell’art. 1 della legge 56/2014, e cioè l’esercizio finanziario precedente il rinnovo delle cariche elettive ai sensi del comma 135 del medesimo articolato.

Per l’effetto, il calcolo delle spese di natura variabile, come i gettoni di presenza ovvero le spese di viaggio e/o soggiorno, sarà effettuato sulla base della spesa “storica” sostenuta in tale esercizio finanziario, salvo poi operare tutte le decurtazioni ritenute necessarie al fine del rispetto del vincolo di invarianza in esame.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12 dicembre 2016, con la quale sono stati pronunciati i seguenti orientamenti interpretativi:

- “1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;*
- 2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;*
- 3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;*
- 4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.”*

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 67/PAR/20 del 14 maggio 2020, con la quale si stabilisce che. «l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza

dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo "nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", induce a ritenere indispensabile una previa delibera del comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie.»;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Antonella Melis in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Presenti e Votanti 13

Assenti 0

Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di stabilire che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli comunali e a commissioni comunali permanenti in **Euro 16,27**;
- di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
- di dare atto che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Laconi, 17/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT. SALVATORE ARGIOLAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 26/03/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 26-03-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 26-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE